



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 258 del 01/08/2016 -
Determinazione nr. 1470 del 01/08/2016**

OGGETTO: Regolamento CE 1013/2006. Consenso alla spedizione in Austria di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie. Società Z.A.I. srl. Notifica IT 019847.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Z.A.I. srl di Portogruaro intende spedire in Austria rifiuti costituiti dalle ceneri che derivano dall'impianto di incenerimento rifiuti della Società ECO MISTRAL srl ubicato in Comune di Spilimbergo, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 26 maggio 2016, in qualità di intermediario, come risulta dal contratto sottoscritto da ECO MISTRAL e Z.A.I. srl in data 29 marzo 2016;
- Il numero della notifica è **IT 019847**;
- La notifica è relativa allo smaltimento (D1) di 3.000 tonnellate di rifiuti costituiti da "Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose", individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.01.11*, non elencati nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, prodotti presso l'impianto della Società ECO MISTRAL srl ubicato in Zona Industriale del Cosa a Spilimbergo, Provincia di Pordenone, per i quali sono previsti n. 125 trasporti;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto RUDOLF ROTTNER GesmbH, Klein Neusiedlerstraße, 25, A – 2401 FISCHAMEND;
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono i seguenti:
 1. Nikotrans & Begrad d.o.o., Savska Loka 23 – 4000 Kranj (SI)
 2. Josef Poscharnegg GmbH, 8453 St. Johann Im Saggataul, Saggau 19 (A)
- Il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e dell'Austria;
- con nota di data 30 maggio 2016 (prot.30552), la scrivente Autorità ha spedito la notifica, secondo

le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, all'Autorità di destinazione;

- l'Autorità di destinazione (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) ha inviato tramite mail, in data 15 luglio 2016, la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 126/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- il Decreto Regionale n. 313/STINQ-PN/AIA/23 del 14.02.2012, aggiornato con decreto 938 del 22 maggio 2014, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di incenerimento rifiuti della MISTRAL FVG ubicato a Spilimbergo, Maniago, Zona Industriale del Cosa;
- il Decreto Regionale n. 535/AMB del 7/04/2015 (STINQ-E/54/372) con il quale è stata disposta la proroga della scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014;

- il Decreto Regionale n. 27/AMB del 14/01/2016 con il quale è stata volturata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale suddetta, in favore della Società ECO-MISTRAL srl;
- Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 30 giugno 2016 con la quale è stata attribuita la direzione del Settore Ecologia alla scrivente dott.ssa Maria Linda Fantetti;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

Il notificatore ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa:

- all'esistenza di un'assicurazione per la responsabilità civile;
- alla circostanza che il trasporto dei rifiuti viene effettuato dalle Ditte sopra elencate autorizzate con provvedimento in corso di validità all'effettuazione del trasporto di rifiuti, compresi quelli di cui alla notifica e per le attività in argomento, ai sensi dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché, se ricorre l'ipotesi, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- all'esistenza, per l'intero parco veicoli delle stesse Ditte di trasporto di una sufficiente assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in corso di validità, conforme alle disposizioni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria;

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 11 del Regolamento 1013/2006.

Si ritiene opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società ECO-MISTRAL srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; nella fattispecie tale termine scade il 14 Agosto 2016;

D E T E R M I N A

come segue la propria decisione:

- 1) E' concesso alla Z.A.I. srl di Portogruaro il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 019847** relativa al trasporto in Austria, presso l'impianto RUDOLF ROTTNER GesmbH, Klein Neusiedlerstraße, 25, A – 2401 FISCHAMEND, a fini di smaltimento (D1) di **3.000 Mg** (t) di rifiuti costituiti da “Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose”, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.01.11*, non elencati nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, prodotti dall'impianto ECO-MISTRAL di Spilimbergo, come in premessa indicato, per la quale sono previsti 125 trasporti.
- 2) il consenso alla spedizione è valido **dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017** in conformità a

quanto indicato nel documento di notifica;

- 3) il presente consenso è valido solo a condizione che esista e permanga valido l'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
- 4) **è stabilita la seguente condizione in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fonda sull'art.11, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società ECO-MISTRAL srl;
- 5) sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e riportati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle Autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle Autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
- 6) sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. Z.A.I. srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
- 7) sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. entro gli stessi termini di cui al punto a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" Z.A.I. srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le Autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - d. il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti

documenti di movimento, a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;

8) vengono fornite le seguenti informazioni e avvertenze:

3. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente “consenso ” in qualsiasi momento.
 4. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 5. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione “Informazioni ambientali”;
 - e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
- 9) Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Ecologia, dott.ssa Maria Linda Fantetti.

Pordenone, li 01/08/2016

IL DIRIGENTE
Maria Linda Fantetti

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA LINDA FANTETTI

CODICE FISCALE: FNTMLN65P57G482M

DATA FIRMA: 01/08/2016 11:44:10

IMPRONTA: CCDCBFD5FBCD65620E45696CECFD48CD447D54FB0B4455AE08CDC68BABBA790
D447D54FB0B4455AE08CDC68BABBA79020F0D77A3B2574B73297470167CA9E67
20F0D77A3B2574B73297470167CA9E674705F2C7A336F905FB EFC5592D43980A
4705F2C7A336F905FB EFC5592D43980A6C9BB8F1B6A0749E5133E3B721F186B1